

CONTABILITÀ

Il trattamento contabile per le criptovalute, in assenza di una disciplina organica a livello nazionale

di Francesco Paolo Fabbri

OneDay Master

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO E CRIPTOVALUTE

Scopri di più >



Con la recente “**Legge di Bilancio 2023**” ([articolo 1, commi 126-147, L. 197/2022](#)) sono state **disciplinate fiscalmente**, sotto diversi aspetti, le c.d. “**cripto-attività**”, rappresentazioni digitali di valore e di diritti che seguono la tecnologia del c.d. “**registro distribuito**” di informazioni digitali (c.d. “*Distributed Ledgers Technology*”), principalmente applicato dalla **blockchain**.

In un [**precedente intervento**](#) è stata presa in considerazione, tra le altre cose, la circostanza per cui risulta oggi prevista, con riguardo ai **privati**, la **tassazione** delle **criptovalute** anche in presenza della **mera detenzione** delle stesse ([articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, Tuir](#)); quanto visto nonostante l’ordinamento tributario italiano stabilisca, come **regola generale** per la fiscalità dei **beni**, l’**imposizione solamente** all’atto del **realizzo**.

Vi è però l’**eccezione** relativa ai **redditi fondiari**, derivanti da *asset* che producono “**frutti**” (**giuridici**) e che sono dunque sottoposti a **imposizione per la sola detenzione**: in maniera simile si pone invero l’attuale regolamentazione fiscale delle valute virtuali, dato che vi sono casi in cui detti beni possono essere “**vincolati**” affinché **se ne generino altri**, cosa che ha luogo, ad esempio, nell’ambito delle operazioni di **mining**, **staking** e **airdrop**.

Tutte ipotesi nelle quali, parimenti, la detenzione delle criptovalute viene quindi assoggettata a tassazione come accade per i menzionati redditi fondiari.

Si può però notare come la richiamata previsione sull’imposizione delle valute virtuali solamente detenute **non** risulti **applicabile** per i **soggetti che esercitano un’attività d’impresa**, visto che il nuovo comma 3-bis dell’[articolo 110 Tuir](#) dispone specificamente che “*In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere*

dall'imputazione al conto economico".

Viene quindi innanzitutto **superata**, relativamente alle **oscillazioni di carattere valutativo** delle criptovalute, la regola sulla **derivazione rafforzata** ([articolo 83 Tuir](#)), la quale, come noto, attribuisce rilevanza, ai fini della determinazione del reddito complessivo, alle risultanze di bilancio (salvo poi apportarvi le relative variazioni fiscali, in aumento e in diminuzione). Ciò in quanto viene in ogni caso stabilita l'**irrilevanza** delle **variazioni di valore** degli asset in esame, qualora **non realizzati** – circostanza che si può chiaramente desumere nonostante non venga espressamente stabilito nulla sull'ipotesi di realizzo, che seguirà perciò quanto stabilito dall'ordinaria disciplina sul reddito d'impresa.

La **tecnica normativa** utilizzata per la previsione di cui sopra è tutto sommato **semplice**, dal momento che il legislatore si è limitato a disporre che, **a prescindere dalle modalità contabili** adottate da chi redige il bilancio, le **valutazioni** delle **cripto-attività non hanno alcun impatto fiscale**.

Pertanto, qualunque sia il metodo di contabilizzazione adottato per le attività in oggetto porterà alla stessa **(non) considerazione tributaria** del fenomeno relativo alla **stima** di valore di tali beni.

Quanto riportato può però portare ad una **diversa riflessione**, rispetto a quella squisitamente fiscale, riguardante quello che può considerarsi il **corretto trattamento contabile** da riservare alle **criptovalute**. Considerando a questo fine, innanzitutto, come ad oggi **non vi siano indicazioni** in proposito:

- né a livello **codicistico**, dato che [gli articoli 2423 e ss. cod. civ. non dispongono alcunché](#) sulla questione di cui trattasi (sia a livello di **qualificazione** che per la relativa **classificazione** tra le attività in bilancio);
- né, tantomeno, da parte dello **"standard setter" nazionale**, non avendo l'**OIC** ancora **affrontato** la **tematica** nei propri **documenti ufficiali**.

Per avere lumi su simile problema si può pertanto fare riferimento al **principio contabile nazionale n. 11**, secondo cui *"laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata"* (punto 7 della "Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC", pag. 15).

Passando dunque alla **prassi internazionale** è possibile rilevare come l'Ifrs Interpretations Committee – **"Comitato IAS/IFRS"**, tramite il **paper n. 12 dei giorni 11 e 12 giugno 2019** (che ha confermato le conclusioni del precedente paper n. 4 del marzo dello stesso anno), avesse inizialmente **escluso** che le **valute virtuali** potesse essere **ricondotte** alla **nozione** di:

- **financial asset**, in quanto non correlate ad un'attività sottostante o ad una controparte

(bensì solo alla piattaforma di emissione/negoziazione);

- **moneta**, non attribuendo a chi le possiede il diritto contrattuale di ricevere denaro o altri *financial assets* e non conferendo nemmeno il diritto ad una qualsiasi residua interessenza nel capitale di chi le ha emesse;
- **cash equivalent**, dal momento che questi ultimi investimenti si possono considerare disponibilità liquide solamente se prontamente convertibili in un ammontare noto di denaro e soggette ad un irrilevante rischio di variazione di valore.

L'iniziale **inquadramento contabile internazionale** delle valute virtuali è stato pertanto quello di **attività immateriali** (IAS 38, §§ 8 e 12) oppure **rimanenze** (IAS 2, § 6); successivamente, però, quest'ultima **qualificazione** è stata **messa in dubbio** da parte dello stesso **AICPA** – American Institute of Certified Public Accountants (che pure non rappresenta una “standard setter”), visto che le **valute virtuali mancano di consistenza fisica**, non potendo che considerare le medesime solamente come immobilizzazioni immateriali. Infine, dopo varie ulteriori elaborazioni, il **FASB** – Financial Accounting Standards Board ha avuto modo di riportare, in data 12 ottobre 2022 nell'ambito del progetto “Accounting for and Disclosure of Crypto Assets”, che i beni in esame vanno in ogni caso **valutati al fair value**, pur senza fornire alcuna specifica classificazione degli stessi.

Ad ogni modo, se si trasla quanto riportato oltreconfine sul **versante italiano** si può appurare come non vi siano differenze sostanziali tra l'**OIC 24** (§ 9) e lo **IAS 38**, almeno nella **definizione** della **attività immateriali**, al pari di ciò che accade con le **rimanenze** accostando l'**OIC 13** (§ 4) e il citato **IAS 2**. Questo nonostante l'OIC abbia dimostrato alcune **perplessità** rispetto alle **conclusioni** raggiunte in sede internazionale con riguardo all'**equiparazione** concettuale con le **immobilizzazioni immateriali** – pur non proponendo possibili alternative a livello classificatorio (si veda il documento “Re: IFRS Interpretations Committee tentative agenda decisions published in the March 2019 IFRIC update”, del 30 maggio 2019).

Occorre comunque tenere a mente l'ulteriore **conseguenza** della **classificazione in bilancio** adottata, dato che, a seconda di come vengono considerate le criptovalute per i soggetti che redigono il bilancio, vi sarà un **diverso trattamento** da applicare qualora si tratti:

- di **immobilizzazioni immateriali**, che vanno
- valorizzate al **costo**, e
- **ammortizzate** di anno in anno;
- di **rimanenze**, per cui è necessario
 - rilevarle parimenti al **costo di acquisto/produzione** (più oneri accessori),
 - utilizzando poi i noti **criteri di stratificazione** (FIFO, LIFO, costo medio ponderato eccetera), ed infine
- con l'**obbligo di verificare** periodicamente la **sussistenza** di eventuali e apprezzabili **perdite di valore** sulla base del **“valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato”**.

In sostanza, come ordinariamente accade con le altre tipologie di beni, l'**iscrizione** tra le

immobilizzazioni immateriali avverrà nel caso in cui le valute virtuali presentino la **potenzialità di generare benefici economici futuri** per l'impresa e siano destinate ad essere **possedute** come **attività** e non come beni per la vendita nel normale svolgimento dell'attività d'impresa. Gli stessi asset andranno invece **registrati** tra le **rimanenze** se l'impresa li **destina** normalmente alla **vendita** nel **normale svolgimento** della sua **attività**.

Da ultimo è possibile constatare quanto parimenti affermato in merito dall'**Agenzia delle Entrate**, che si è impostata su una **diversa linea interpretativa** (cfr. [risoluzione 72/E/2016](#) e [risposta a interpello n. 14 del 28.09.2018](#)), sostenendo – in aderenza con la ricostruzione della [sentenza CGUE C-264/14 del 22 ottobre 2015](#) – che, anche a livello contabile, il trattamento da riservare sia quello relativo alle **valute tradizionali, estere** in particolare.